



COPIA

COMUNE DI STRAMBINELLO

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 06/02/2024

Oggetto: **NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2024-2026**

L'anno duemilaventiquattro, addì SEI, del mese di FEBBRAIO, alle ore diciotto e minuti zero, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

cognome e nome	carica	presente
CORZETTO Marco Angelo	Sindaco	Sì
ONORE Gualtiero	Consigliere	No
CASERIO Eralda	Consigliere	Sì
CASERIO Marco	Consigliere	No
BATTISTUTTA Stelvia	Consigliere	Sì
PEZZATTI Maurilio Domenico	Consigliere	Sì
CASERIO-ONORE Pietro	Consigliere	Sì
LEONE Giovanni	Consigliere	Sì
ONORE Stelvio	Consigliere	No
CHIARAVIGLIO Cinzia	Consigliere	No
BARGIGLI Cristina	Consigliere	No
	totale presenti:	6
	totale assenti:	5

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Lorenzo SCARLATTI.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2024-2026

Il Consiglio comunale

Udita la relazione del Sindaco, che illustra la proposta relativa a "NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2024-2026" ;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	6
assenti	:	5
favorevoli	:	6
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio comunale

Riscontrata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	6
assenti	:	5
favorevoli	:	6
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

VISTO altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

TENUTE presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 262 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

VISTO il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante: «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali», con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

VISTO l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:
«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»;

VISTO l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

VISTA la nota prot. n. 160 del 15.01.2024 con la quale il Comune di Strambinello comunicava alla Prefettura di Torino che era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Strambinello;

VISTA la nota prefettizia prot. n. 8914/23/W del 16.01.2024 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 17.01.2024 alle ore 10.00;

VISTA la nota prefettizia prot. n. 9698/24/W del 17.01.2024 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

PRESO ATTO che il primo estratto è risultato il dr. Roman Francesco;

PRESO ATTO altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 9698/24/W del 17.01.2024, agli atti di questa Amministrazione, in data 22.01.2024 al prot. n. 256 il Comune di Strambinello invitava appunto il dr.ssa Roman Francesco a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2024-2026, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

VERIFICATO che il dr. Roman Francesco, con propria nota del 23.01.2024, pervenuta al protocollo comunale in data 24.01.2024 al n. 292, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Strambinello, trasmettendo adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10.04.2019 con la quale veniva adeguato il compenso da riconoscere al Revisore dei Conti di questo ente, stabilito con deliberazione consiliare n. 23 del 13.11.2017, nella misura pari a euro 2.000,00 oltre a oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura pari al costo di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro percorso, dando atto che si provvederà a detto rimborso nei soli casi in cui la presenza del revisore presso la sede dell'Ente sia necessaria o richiesta per lo svolgimento delle funzioni;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

P R O P O N E

1. DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235, D.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2024/2026, il Dott. Francesco Roman, nato a Verbania il 12.05.1964 con studio in Gravelona Toce (VB) Corso Guglielmo Marconi n. 22, (C.F. RMNFNC64E12L746S), iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti per gli Enti locali per la regione Piemonte;

2. DI STABILIRE che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

3. DI DETERMINARE, ai sensi della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

Compenso annuo: euro 2.000,00 oltre a oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura pari al costo di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro percorso, dando atto che si provvederà a detto rimborso nei soli casi in cui la presenza del revisore presso la sede dell'Ente sia necessaria o richiesta per lo svolgimento delle funzioni;

4. DI TENERE CONTO che la spesa annua massima sostenibile trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2024-2026;

5. DI DARE ATTO che il dr. ROMAN Francesco ha dichiarato di accettare la nomina ed ha dichiarato di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge;

6. DI COMUNICARE al Tesoriere, al Commissariato del Governo ed alla Giunta provinciale il nominativo del Revisore dei Conti, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma dell'art. 31 comma 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole eseguita in merito per appello nominale, avente il seguente esito:

PROPONE

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il sottoscritto Sindaco propone che la Giunta comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 01/02/2024

IL SINDACO
F.to Marco Angelo CORZETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 01/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ramona BOERO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : CORZETTO Marco Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Lorenzo SCARLATTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in ottemperanza all'art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Strambinello, 14/02/2024

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Ramona BOERO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data 06/02/2024, ai sensi di legge.

Strambinello, 06/02/2024

Il Segretario Comunale
f.to dott. Lorenzo SCARLATTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Strambinello, li 14/02/2024

Il Segretario Comunale
dott. Lorenzo SCARLATTI
